

If any ship of war or merchant-vessel of one of the Contracting Parties should run aground or be wrecked upon the coasts of the other, such ship or vessel, and all parts thereof, and all furniture and appurtenances belonging thereto, and all goods and merchandize saved therefrom, including any which may have been cast into the sea, or the proceeds thereof if sold, as well as all papers found on board such stranded or wrecked ship or vessel, shall be given up to the owners or their agents when claimed by them. If there are no such owners or agents on the spot, then the same shall be delivered to the British or Italian Consul-General, Consul, or Vice-Consul, in whose district the wreck or stranding may have taken place, upon being claimed by him within the period fixed by the laws of the country; and such Consuls, owners, or agents, shall pay only the expenses incurred in the preservation of the property, together with the salvage or other expenses which would have been payable in the like case of a wreck of a national vessel.

The goods and merchandize saved from the wreck shall be exempt from all duties of Customs, unless cleared for consumption, in which case they shall pay the same rate of duty as if they had been imported in a national vessel.

In the case either of a vessel being driven in by stress of weather, run aground, or wrecked, the respective Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular Agents shall, if the owner or master or other agent of the owner is not present, or is present and requires it, be authorized to interpose in order to afford the necessary assistance to their fellow-countrymen.

ARTICLE XIX.

The Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular Agents of each of the Contracting Parties, residing in the dominions and possessions of the other, shall receive from the local authorities such assistance as can by law be given to them for the recovery of deserters from the vessels of their respective countries.

ARTICLE XX.

The present Treaty of Commerce and Navigation, when ratified, shall be substituted for the Treaties in force between the High Contracting Parties, namely, those concluded on the 5th April, 1847, and 30th December, 1854, between Great Britain and Tuscany; and on the 29th April, 1845, between Great Britain and the Two Sicilies; and on the 27th February, 1851, and 9th August, 1854, between Great Britain and Sardinia; and shall remain in force for ten years from the date of the exchange of the ratifications, and further until the expiration of twelve months after either of the Contracting Parties shall have given notice to the other of its intention to terminate the same; each of the Contracting Parties being at liberty to give such notice to the other at the expiration of the first nine years, or at any time afterwards.

ARTICLE XXI.

The present Treaty shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London, in six weeks, or sooner if possible.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the seal of their arms.

Turin, 6 August, 1863.

(L.S.) JAMES HUDSON.
(L.S.) GIOVANNI MANNA.

Se avvenga che un vascello da guerra o bastimento mercantile dell' una delle Parti Contraenti s'arreni o faccia naufragio sulle coste degli stati o possessi dell' altra, queste navi, le loro parti o rot-tami, l'alberatura o ogni altro oggetto che vi appartengano, come pure tutte le mercanzie che saranno state salvate, comprese quelle gettate in mare, o il ricavo della loro vendita, e le carte tutte rinvenute a bordo della nave arrenata o naufragata, saranno restituite al proprietario o chi per esso, appena siano reclamate. Nel caso manchi il proprietario o chi per esso, ogni cosa sarà consegnata al Console-Generale, Console, o Vice-Console Britannico o Italiano del distretto ov' ebbe luogo il naufragio o l'arrenamento, dietro domanda ch'è l'interessato dovrà fare nel termine fissato dalle leggi locali. I Consoli, i proprietari, o loro rappresentanti, non saranno tenuti che al pagamento delle spese occorse per la conservazione della proprietà, comprese quelle di salvataggio e simili, che in casi analoghi sarebbero dovute dalle navi nazionali.

Le mercanzie e oggetti salvati dal naufragio non saranno sottoposti ai diritti di dogana, se non in quanto vengano dichiarati per la consumazione, ed in questi casi pagheranno solamente gli stessi diritti che sarebbero dovuti se fossero importati sopra nave nazionale.

Ocorrendo che una nave debba per necessità entrare in un porto, sia arrenata o faccia naufragio, i Consoli-Generali, Consoli, e Vice-Consoli, sono autorizzati ad interporci perchè sia data la necessaria assistenza ai loro connazionali, occorrendo però la richiesta del capitano, padrone, o loro rappresentante, quando trovansi presenti.

ARTICOLO XIX.

I Consoli-Generali, Consoli, Vice-Consoli, e Agenti Consolari di ciascuna delle Parti Contraenti, residenti negli stati e possessi dell' altra, riceveranno dalle autorità locali la maggiore assistenza che possa darsi secondo le leggi del paese, per l'arresto dei disertori dalle navi della loro nazione.

ARTICOLO XX.

Il presente Trattato di Commercio e di Navigazione, allorquando sarà ratificato, s'uglierà i Trattati vigenti tra le Parti Contraenti, conclusi il 5 Aprile, 1847, e 30 Dicembre, 1854, fra il Governo della Gran Bretagna e quello della Toscana; il 29 Aprile, 1845, fra il Governo della Gran Bretagna e quello delle Due Sicilie; il 27 Febbrajo, 1851, e il 9 Agosto, 1854, tra il Governo della Gran Bretagna e quello della Sardegna; e sarà in vigore per dieci anni dalla data dello scambio delle ratifiche del presente Trattato, e anche oltre il detto termine sino a che non siano decorsi dodici mesi dall' annuncio che l'una delle Parti Contraenti fosse per dare all'altra della sua intenzione di farlo cessare; ognuna di esse riservandosi la facoltà di fare all'altra simile dichiarazione allo spirare dei primi nove anni, e in ogni tempo ulteriore.

ARTICOLO XXI.

Il presente Trattato sarà ratificato dalle due Parti Contraenti, e le ratifiche saranno cambiate in Londra nel termine de sei settimane, o prima se far si può.

In fede del che i rispettivi Plenipotenziarii sottoscrissero per doppio il presente Trattato, e vi apposero il sigillo delle loro armi.

Torino, 6 Agosto, 1863.

(L.S.) GIOVANNI MANNA.
(L.S.) JAMES HUDSON.